


STATUTO

Dogatum Genuense



S. O. G. V.

Memento quia
goliardus es
et
goliardus manebis

P R E M E S S A

E' costituito in Genova dalla fusione dei preesistenti Ordini Goliardici, IL DOGATUM GENUENSE, Supremo Ordine Goliardico della Liguria. Il Dogatum Genuense riconosce e fa propria la definizione di Goliardia dei Principi della Goliardia nel Convegno di Venezia dell'8 aprile 1946: "Goliardia è cultura e intelligenza, l'amore per la libertà e coscienza delle proprie responsabilità sociali davanti alla scuola di oggi ed alla professione di domani, il culto dello spirito che genera un particolare modo di intendere la vita alla luce di una assoluta libertà di critica senza alcun pregiudizio, di fronte ad uomini ed istituti, e' infine il culto delle antichissime tradizioni che portano nel mondo il nome della nostra libera Università di scolarci.

La struttura organizzativa del Dogatum Genuense riproduce, per quanto è possibile, gli ordinamenti dell'epoca dei primi Dogi nella antica REPUBBLICA MARINARA GENOVESSE.

-----0000-----0000-----

- ART. 1^o -

- N^o 1 - E' costituito il Dogatum Genuense del quale fanno parte moralmente tutti i goliardi genovesi, e di fatto, tutte le cariche e gli insigniti dell'Ordine stesso.
- N^o 2 - La sede ufficiale del Dogatum è stabilita nel Palazzo Ducale di Genova.
- N^o 3 - Il Dogatum Genuense è rigorosamente ordine goliardico e mai potrà essere trasformato in associazione universitaria.

- ART. 2^o -

- N^o 1 - Il Dogatum Genuense si propone di mantenere e di sviluppare nella loro integrità e purezza le tradizioni goliardiche italiane ed in particolar modo quelle genovesi.
- N^o 2 - Per questo si propone di organizzare le manifestazioni ufficiali goliardiche cittadine e di partecipare attivamente a quelle di altre città.
- N^o 3 - Allo scopo di rafforzare e diffondere lo spirito goliardico, il Dogatum si propone di stabilire amichevoli relazioni con i goliardi di paesi stranieri.
- N^o 4 - Il Dogatum riconosce e conferma la tradizionale Legge dei Bolli che i suoi appartenenti rispetteranno e procureranno di far rispettare in tutte le manifestazioni di vita goliardica.
- N^o 5 - Nei rapporti interni del Dogatum, ed esclusivamente in questo caso, l'autorità è data dalla gerarchia delle cariche.
- N^o 6 - Conferma che le matricole sono sottoposte ad immatricolazione da parte dei goliardi anziani.
- N^o 7 - Il Dogatum si preoccupa di restituire alla tradizionale cerimonia del conferimento del papiro matricolare la solennità formale ed il significato ideale per i quali l'istituzione compendia nella procedura e nella sostanza i caratteri fon-

- damentali della più antica e genuina Goliardia.
- N^o 8 - Il testo ufficiale del papiro è stabilito dal Dogatum che provvede annualmente a renderlo noto nell'ambito dello Atenco e in caso di necessità a garantire il pieno rispetto e ad impedire ogni alterazione.
- N^o 9 - Presso il Dogatum funziona un ufficio storico-araldico della Goliardia Italiana ed Estera al quale tutti i gollardi potranno liberamente attingere informazioni e potranno collaborare con indicazioni, invio di documenti originali, materiale fotografico etc. Detto ufficio sarà depositario del testo matricolare.

- ART. 3^o -

ORDINAMENTO DEL DOGATUM

(Consiglio di Credenza)

SERENISSIMO DOGE

(Vicario Ducale)

(Consiglio degli Anziani) (Gran Cerimoniere) (Gran Araldo)

(Gran Alfiere)

Podesta' agli interni - Podestà agli esteri - Capitano del popolo

Console del mare

INTERNI

2 Governatori

Castellani

4 Gonfalonieri

3 Cavalieri

1 Alfiere

1 Cancelliere

ESTERI

3 Primi Ambasciatori

1 Cancelliere

Ambasciatori

*Non
Conto
Sub*

MAGISTRATO DELLA PACE E DELLA GUERRA

2 Podestà

1 Cap. del Popolo

2 Cancellieri

2 Conestabili

1 Console del Mare

2 Gran Nocchieri

1 Difensore del Popolo

- ART. 4^o -

GERARCHIA DELLE CARICHE

- 1 - Doge - (Vicario ducale)
- 2 - Capitano del Popolo - Console del Mare - Podestà agli Interni - Podestà agli Esteri
- 3 - Ambasciatori - Gran Araldo - Gran Alfiere - Gran Cerimoniere
- 4 - Gonfaloniere - Governatori

MINORI CARICHE

- 1 - Conestabile - Gran Nocchiero - Cancelliere - Castellano - Difens. del Popolo
- 2 - Cavaliere di Quartiere
- 3 - Alfieri
- N^o 1 - Il Doge, i Podestà, i Capitani del Popolo, i Consoli del mare devono essere scelti fra i Patrizi del Dogatum.
- N^o 2 - Tutte le altre cariche richiedono quale idoneità almeno il titolo di Nobile, eccetto per gli Alfieri.

- ART. 5^o -

(Compiti o competenze delle cariche)

- N^o 1 - Il Doge è la massima autorità del Dogatum. Ha diritto a 23 bolli oltre i suoi. Dispone di 3 poteri: Legislativo, Giudiziario ed Esecutivo. Ha facoltà di concedere grazia. Viene eletto nel seguente modo: il Consiglio degli Anziani al completo di numero 12 Membri, elegge 40 goliardi; questi ne eleggono 21, e questi 10 che a loro volta eleggono il nuovo Doge con la maggioranza di 7/10. In casi di eccezionale gravità l'ultimo Doge, previa consultazione del Consiglio di Credenza, può far fare le elezioni direttamente dal Consiglio degli Anziani, in seduta segreta. Il Doge eletto dovrà avere la maggioranza di 9/12. L'electo deve essere alme-

no V^o anno o Divino Preclaro Laureando: resta in carica per la durata di un anno accademico e può essere rieletto.

- N^o 2 - Il Doge, una volta all'anno, in epoca da stabilirsi dal Consiglio degli Anziani, deve compiere una impresa famosa. La rinuncia all'impresa costituisce rinuncia alla carica; nel caso che l'impresa venga messa in atto in data diversa dalla fissata e comunque non oltre mesi tre e ciò per colpa del Doge, sia indiretta che diretta, Questi pagherà la penalità in fiaschi tre di vino speciale. Sulla validità dell'impresa, ai fini della conservazione della carica, decide il Consiglio degli Anziani, al quale il Doge potrà sottoporre preventivamente il proprio progetto.
- N^o 3 - Il Doge forma e presiede il Consiglio degli Anziani e conferma le altre cariche. Nel caso di parità nelle deliberazioni prese dal Consiglio degli Anziani, il Doge ha diritto di voto. Assume il nome del rispettivo Doge della Repubblica Genovese e visa tessere, nomine, decreti, e documenti importanti col suo sigillo particolare.
- N^o 4 - Si asterrà nell'esercizio delle Sue funzioni da ogni atteggiamento ispirato a pregiudiziali politiche, confessionali o comunque ideologiche. Proibirà nel modo più categorico agli appartenenti al Dogatum di svolgere attività politica di qualsiasi genere in seno allo stesso. Gli appartenenti al Dogatum, in qualità di studenti o di privati cittadini, possono essere iscritti ad una qualsiasi associazione universitaria o extra universitaria.
- N^o 5 - Il Doge può essere sottoposto a giudizio esecutivo dal Consiglio degli Anziani solo in caso di cui al comma 2 dell'art 5^o o a giudizio esecutivo del popolo, esclusivamente nel caso in cui venga meno a quanto stabilito nel comma 4 dell'art. 5^o.
- N^o 6 - Il Doge assegna direttamente le varie cariche e può, in

caso di grave e palese incapacità o di indegnità del titolare di essa, revocarle. Lo stesso vale per le onorificenze. Inoltre per grave, palese e comprovata incapacità a reggere il Dogatum, o per idegnità, il Doge potrà essere destituito dal Consiglio degli Anziani e dal popolo riuniti.

- N^o 7 - Il Vicario Ducale viene nominato di volta in volta dal Doge che lo sceglierà tra i membri del Consiglio degli Anziani. In assenza del Doge lo rappresenta e ne fa le veci seguendo le direttive e deve consultarsi nelle decisioni di maggior importanza con gli altri membri del Consiglio degli Anziani.
- N^o 8 - Il Gran Cerimoniere è nominato direttamente dal Doge, avrà il compito di organizzare le cerimonie ufficiali del Dogatum; prima di attuare qualsiasi manifestazione dovrà notificare il programma al Doge o al Consiglio degli Anziani. Ha la facoltà nello svolgimento delle sue mansioni, di valersi della collaborazione delle altre cariche, che in tal caso gli saranno subordinate, eccezion fatta per il Doge.
- N^o 9 - Grande Alfiere è nominato direttamente dal Doge, porta e custodisce il Gonfalone del Dogatum, Vigila e coordina lo operato degli Alfieri.
- N^o 10 - Gran Araldo è nominato direttamente dal Doge, è il segretario dell'Ordine e gli compete la partecipazione all'Araldica del Dogatum; fungerà quindi da archivista dei documenti inerenti agli stemmi goliardici ed alla biografia delle varie cariche del Dogatum, ai decreti e ad ogni attività concernente il suo ufficio. Vigilerà in particolare sull'osservanza del Codice Cavalleresco Goliardico; fa parte di diritto di ogni commissione Goliardico-Araldica. Deve provvedere inoltre tramite banditori, a rendere noti i proclami o le ordinanze del Dogatum Genuese.
- N^o 11 - Il Consiglio degli Anziani è formato ed è presieduto dal Do

ge, è composto da sei a dodici membri scelti tra i Goliardi anziani. Ha funzioni consultive sull'attività del Dogatum e funzioni esecutive solo per i commi 2 e 4 dell'art. 5^o. Deve, dal Doge, essere convocato almeno una volta al mese; trascorsi 40 giorni dall'ultima convocazione, il consiglio degli Anziani si può autoconvocare su richiesta di uno dei suoi membri. Nella seconda autoconvocazione successiva, il Consiglio degli Anziani ha facoltà di procedere alla deposizione del Doge, i cui poteri, nel periodo di transizione, verranno esercitati dall'ultimo Vicario Ducale. Può altresì con la rappresentanza del popolo (4 goliardi, uno per quartiere), deporre il Doge come da Comma 5 dell'articolo 5^o. Le votazioni devono essere segrete, e cioè con l'immissione in una apposita urna di palline bianche per l'approvazione e nere per il contrario. Al Doge la constatazione del risultato conseguito, che renderà subito palese agli Anziani del Consiglio.

N^o 12 - Il Podestà agli Interni riassume i tre poteri in questione di normale amministrazione. E' nominato dal Doge dal quale direttamente dipende e ne segue le direttive. Vigila sul buon andamento del Dogatum e della Goliardia cittadina. In caso di necessità può valersi dell'opera del Capitano del Popolo e del Console del Mare, sempre con l'approvazione scritta del Doge. Il Podestà agli Interni ha funzioni anche di tesoriere dell'Ordine. La verifica dei conti è libera a tutte le cariche, ed al Popolo tramite ai suoi rappresentanti. Gli è sottoposto un Cancelliere, 2 Governatori ed i Castellani dell'operato dei quali è direttamente responsabile verso il Doge ed il Consiglio degli Anziani.

N^o 13 - Il Podestà agli Esteri è nominato direttamente dal Doge dal quale dipende, ne segue fedelmente le direttive. Gli sono devoluti i rapporti con l'estero, propone la nomina

degli Ambasciatori, ne vigila e coordina l'attività. Gli è sottoposto un Cancelliere e gli Ambasciatori con piene responsabilità verso il Doge ed il Consiglio degli Anziani.

N^o 14-Il Magistrato della guerra e della pace è composto dal Podestà, dal Capitano del Popolo, dal Console del Mare, questi con doppio voto, dai Cancellieri, dai Gran Nocchieri con voto semplice. Detto Magistrato ha competenze giuridiche con potere esecutivo, ad esso devono essere inoltrate le richieste scritte dirette ad ottenere l'applicazione delle Leggi Goliardiche; dette richieste non dovranno essere anonime. Esso in tal caso assume le funzioni di Tribunale Supremo e le sue sentenze hanno carattere definitivo, salvo al Doge il potere di sospendere l'esecuzione in casi particolari. Al Magistrato competono anche in grosso modo, le questioni goliardiche navali, militari e terrestri quali spedizioni, guerre, difesa interna ed esterna del Dogatum. E' presieduto secondo la sua funzione, dal Podestà, dal Capitano del Popolo o dal Console del Mare più anziano. Per potere giudicare devono essere presenti almeno tre membri delle cariche di cui all'art. 2^o comma 1^o, art. 4^o comma 4^o. I processi goliardici che rivestono carattere di interesse pubblico devono svolgersi all'Università in via Balbi, i rimanenti nella sede del Dogatum stesso.

N^o 15-Il Capitano del Popolo è uno, viene nominato direttamente dal Doge e ne segue fedelmente le direttive. Ad esso è affidata la organizzazione dell'Esercito Goliardico e nel campo militare ha piena autonomia. E' tenuto a fornire le truppe, qualora sia a lui richiesto dal Podestà degli Interni, in caso di emergenza. Gli è data facoltà di organizzare, secondo necessità, con gerarchia e denominazioni guerresche, conformi allo spirito del presente Statuto.

N^o 16-Il Console del Mare viene nominato direttamente dal Doge dal quale dipende e ne segue fedelmente le direttive. La

sua nomina è subordinata alla dimostrata capacità di doti e cognizioni nautiche e marinaresche. Ad esso è affidata l'organizzazione marinara Goliardica. Deve quindi arricchire la flotta e fornire i relativi equipaggi. In caso di necessità fornisce su richiesta, contingenti al Capitano del Popolo ed al Podestà agli Interni.

N^o 17 - In caso di spedizioni goliardiche il comando terrestre ed il comando navale prendono accordi; se sorgono controversie tra i Capitani, decide il Doge.

N^o 18 - Il Capitano del Popolo ed il Console del Mare sono direttamente responsabili verso il Doge ed il Consiglio degli Anziani dell'operato dei Goliardi a loro sottoposti.

N^o 19 - Gli Ambasciatori sono i rappresentanti del Dogatum Genuense all'estero. Vengono nominati dal Doge su proposta del Podestà agli Esteri dal quale dipendono. Saranno scelti tra quei Goliardi che si siano distinti nella vita goliardica della loro città e che diano particolare affidamento di fedeltà al Dogatum e capacità personale. Essi sono tenuti ad inviare relazioni periodiche sulle situazioni della sede presso la quale sono accreditati e, se richieste dal Podestà agli Esteri, forniranno tutte quelle informazioni in materia goliardica di cui il Dogatum possa avere bisogno. Gli ambasciatori dovranno essere muniti di regolari credenziali firmate dal Doge e dal Podestà agli Esteri. Solo con esplicita autorizzazione da parte del Doge essi potranno fare dichiarazioni ufficiali e contrarre impegni a nome del Dogatum Genuense. Gli Ambasciatori meritevoli potranno essere nominati Primi Ambasciatori con funzioni coordinatrici fra più Ambasciate.

N^o 20 - I Cancellieri vengono nominati dal Doge su proposta del Podestà rispettivamente agli Interni ed agli Esteri.

Essi seguono le direttive del Podestà e li

- sostituiscono in caso di assenza.
- N^o 21 - I Gran Nocchieri vengono nominati dal Doge su proposta del Console del Mare del quale seguono le direttive e lo sostituiscono in caso di assenza.
- N^o 22 - I Gonfalonieri vengono nominati dal Doge su proposta del Podestà agli Interni, del quale sono alle dipendenze dirette. Sono scelti uno per Quartiere e ne sono la massima autorità amministrativa. E' loro devoluta l'organizzazione del Popolo, la vigilanza sul buon andamento goliardico, la sorveglianza e riscossione di gabelle, multe di carattere goliardico.
- N^o 23 - I Cavalieri sono nominati dal Doge su proposta dei Gonfalonieri ed approvazione del Podestà agli Interni. Sono alle dirette dipendenze del Gonfaloniere e lo coadiuvano nel suo compito.
- N^o 24 - Gli Alfieri vengono nominati dal Podestà agli Interni su proposta dei Gonfalonieri. Essi portano e custodiscono il Gonfalone del Quartiere.
- N^o 25 - Il Difensore del Popolo viene nominato direttamente dal Doge dal quale dipende. E' il consulente giuridico del Dogatum Genuense, ha il compito di difendere gli imputati dinanzi al Magistrato della pace e della guerra, e le maggiori cariche dinanzi al Consiglio degli Anziani. E' obbligatoria la sua appartenenza alla facoltà di Legge.
- N^o 26 - Armigeri e Marinai hanno stretto carattere coreografico nelle manifestazioni goliardiche italiane e non potranno ad essi essere devoluti altri compiti all'intuori del servizio di ordine goliardico durante feste o cerimonie del Dogatum Genuense organizzate ufficialmente. Sempre secondo le norme consentite dalla vigente legge italiana.

- ART. 5^o - Bis

(Consiglio di credenza)

E' formato dagli ultimi 5 ex Dogi; ha il compito di sorvegliare che il Doge in carica osservi e faccia osservare lo Statuto dell'Ordine. Può essere consultato dal Doge; si riunisce in seduta segreta e rende noti i suoi pareri solo per iscritto. Ha il potere di "voto" su ogni decreto del Doge. E' presieduto di diritto dal più anziano dei suoi appartenenti; decide a maggioranza semplice. Vi è incompatibilità tra l'appartenenza al Consiglio di Credenza e le altre cariche dell'Ordine.

- ART. 6^o -

(Simboli per le cariche)

- 1) DOGE: Manto purpureo con ermellino, berretto a 4 punte fasciato d'oro, sciarpa dai colori di Genova frangiata oro recante sulla parte anteriore grifone in oro con lo stemma di Genova.
- 2) PODESTA' (agli Interni) sciarpa color giallo con ricamata la Lanterna e stemma di Genova frangiata oro; (agli Esteri) sciarpa color viola con la Lanterna e stemma, frangiata oro.
- 3) CAPITANO DEL POPOLO: Sciarpa color granata con grifone, spada e frangia d'oro.
- 4) CONSOLE DEL MARE: Sciarpa color azzurro con grifone, ancora e frangia oro.
- 5) DIFENSORE DEL POPOLO: Sciarpa Verde con bilancia e stemma. Frangia argento.
- 6) AMBASCIATORE: Sciarpa color viola con trasversali i colori di Genova, Lanterna e stemma, frangia argento; se Primo Ambasciatore aggiunge frangia trasversale.
- 7) GRAN ARALDO: Sciarpa argento con tromba in oro e stemma di Genova.

- 8) GRANDE ALFIERE: Sciarpa argento con grifone, stemma di Genova.
 - 9) GONFALONIERE: Sciarpa con i colori di Genova, trasversali i colori del Quartiere, stemma di Genova, in basso coccarda del la facoltà.
 - 10) CANCELLIERE: Come relativi Podestà, senza frangia, ma chiusa da coccarda dai colori di Genova.
 - 11) CONESTABILE: Come il Capitano del Popolo senza frangia, ma chiusa da coccarda dai colori di Genova.
 - 12) GRAN NOCCIERO: Come il Console del Mare, senza frangia ma chiusa da coccarda coi colori di Genova.
 - 13) CAVALIERE DI QUARTIERE: Collare del Quartiere con medaglione in legno recante due spade incrociate e scritta, Dogatum Genuense.
 - 14) GOVERNATORE: Come il Podestà agli Interni con frangia argento più stemma della propria città.
 - 15) CASTELLANO: Come il Cancelliere in più stemma del proprio sotto-governatorato e Feudo.
 - 16) ALFIERE: Coccarda colore del quartiere con nastri colore di Genova.
- Per le gerarchie minori dispongono le rispettive cariche maggiori.

- ART. 7° -

(Popolo)

- N° 1 - Il popolo è composto da tutti i goliardi del Dogatum Genuense.
- N° 2 - E' suddiviso per la città di Genova, in cinque Quartieri dipendenti dal Gonfalonieri e per il territorio rimanente nella organizzazione dei Governatorati e sottogovernatorati o Feudi.
- N° 3 - Si divide gerarchicamente in: MEDIO POPOLO, oltre il terzo anno, BASSO POPOLO: cioè 2° e 3° anno; SCHIAVI le

matricole che assumono il nome di FIGONI.

- N^o 4 - Il basso popolo ed i Figoni sono tenuti a far parte delle truppe, della flotta; a pagare tasse e gabelle solo nel caso di cui al comma relativo.
- N^o 5 - Il popolo ha diritto ad eleggere direttamente un rappresentante solo nel caso di cui al comma 6 dell'articolo "Norme riguardanti lo Statuto".
- N^o 6 - Il Dogatum garantisce ed assicura, attraverso i propri ordini, a ciascun componente del Popolo, il pieno rispetto, e la tutela dei suoi diritti e dei suoi legittimi interessi goliardici.
- N^o 7 - L'intervento del Dogatum in tale senso può verificarsi di ufficio dietro ricorso dell'interessato oppure direttamente.

- ART. 8^o -

- N^o 1 - Il Dogatum Genuense è suddiviso territorialmente ed amministrativamente in cinque quartieri, e precisamente:
- a) Via Balbi
 - b) Via Bertani
 - c) S. Martino
 - d) Corso Montegrappa
 - e) Albaro
- N^o 2 - Ciascuno di essi dipende da un Gonfaloniere.
- N^o 3 - Inoltre, il Dogatum ha alle sue dirette dipendenze tutto il territorio della Liguria ripartito in Governatorato e sottogovernatorio Feudi con la maggiore autonomia possibile.
- N^o 4 - Ogni Governatorato sarà retto da un Governatore nominato dal Doge su proposta del Podestà agli Interni, per il cui tramite egli rimarrà alle dipendenze del Doge stesso.
- N^o 5 - Ogni Sottogovernatorato sarà retto da un Castellano nominato dal Doge su proposta del Podestà agli Interni, dipendente in linea di massima dal Governatore più vicino ed

influyente o direttamente dal Dogatum stesso.

N^o 6 - Per quanto riguarda l'organizzazione interna del proprio Governatorato e sottogovernatorato ciascun Governatore o Castellano proporrà al Dogatum Genuense, secondo le esigenze locali, la struttura più adatta in conformità allo spirito del presente Statuto, e ricevutane l'approvazione provvederà alla sua realizzazione.

N^o 7 - Nell'ambito di un Governatorato o di un Sottogovernatorato il rispettivo Governatore o Castellano sarà direttamente responsabile di ogni attività goliardica verso il Doge, il Consiglio degli Anziani, e se é il caso verso le autorità civili dello stato italiano.

- ART. 9^o -

(Onorificenze)

N^o 1 - Il Dogatum Genuense conferisce i seguenti Ordini Goliardi e:

- a) Ordine Equestre dei Cavalieri Protettori di S. Giorgio.
- b) Ordine Nobiliare del Patriziato Goliardico Genovese.

- ART. 10^o -

(Ordine equestre dei Cavalieri Protettori di S. Giorgio)

N^o 1 - Viene esclusivamente conferito dal Dogatum Genuense ed è a vita naturale.

N^o 2 - Deve essere scrupolosamente accertata l'idoneità alla nomina della onorificenza.

N^o 3 - Le nomine devono essere tenute nel limite più ristretto possibile.

N^o 4 - Per tutto il territorio del Dogatum, al massimo, annualmente, si può aumentare il numero dei Cavalieri di 3 e di 5 quello degli Scudieri.

- N^o 5 - L'onorificenza di S. Giorgio viene conferita per le città extra territorio del Dogatum Genuense in numero massimo di 5 per ciascuna, oltre l'Ambasciatore del Dogatum Genuense che è di diritto Cavaliere.
- N^o 6 - Gran Maestro dell'Ordine è il Doge del Dogatum Genuense.
- N^o 7 - L'Ordine comprende i seguenti gradi:
- a) Protettore di S. Giorgio
 - b) Gran Paladino
 - c) Gran Cerimoniere
 - d) Primo Cavaliere
 - e) Cavaliere
 - f) Scudiero d'Onore
 - g) Scudiero
- N^o 8 - PROIETTORE DI S. GIORGIO: de jure e de facto, è il Gran Maestro dell'Ordine nel Dogatum e all'estero insignisce dei vari gradi dell'Ordine. L'espressione dell'Ordine è materializzata con: Collare dei colori di Genova (bianco e rosso), con medaglione in argento riprodotto S. Giorgio e il Drago, simbolo dell'Ordine stesso, all'attacco del medaglione farfalla dai colori del collare.
- N^o 9 - IL GRAN PALADINO: è il Segretario dell'Ordine, se delegato sostituisce il Protettore di S. Giorgio. L'espressione dell'Ordine è materializzata con: Collare dai colori di Genova a destra e colore oro a sinistra e medaglione d'argento riprodotto S. Giorgio e il drago, all'attacco del medaglione farfalla dai colori del collare.
- N^o 10 - IL GRAN CERIMONIERE: è il Cerimoniere dell'Ordine ed anche del Dogatum Genuense. L'espressione dell'Ordine è materializzata con: collare coi colori di Genova a destra, colore argento a sinistra e medaglione in argento raffigurante S. Giorgio e il drago; all'attacco del medaglione farfalla dai colori del collare.

- N^o 11 - PRIMO CAVALIERE : detta onorificenza viene strettamente conferita al Capo Supremo della Goliardia di ogni città estena. L'espressione dell'Ordine è materializzata con: collare con i colori di Genova a destra e azzurro a sinistra; sull'azzurro, trasversale una sbarra d'oro, appeso al collare medaglione in argento riprodotto S. Giorgio e il drago, all'attacco del medaglione farfalla dai colori del collare.
- N^o 12 - CAVALIERE: detta onorificenza può essere conferita anche a goliardi stranieri; idoneità alla nomina: necessita essersi particolarmente distinti per attività e capacità goliardica, come manifestazioni tradizionali, congressi ecc. La espressione dell'Ordine è materializzata con collare con i colori di Genova a destra e azzurro a sinistra e medaglione con S. Giorgio in argento, all'attacco del medaglione farfalla dai colori del collare.
- N^o 13 - SCUDIERO D'ONORE: detta onorificenza può essere conferita anche a goliardi stranieri; idoneità alla nomina: essere nel periodo di transizione goliardica per cariche maggiori. L'espressione dell'Ordine è materializzata con collare con i colori di Genova a destra, a sinistra color rosso, sbarra argento trasversale, medaglione con S. Giorgio.
- N^o 14 - SCUDIERO: detta onorificenza può essere conferita anche a goliardi stranieri; idoneità alla nomina: promettere bene in fatto di goliardia. L'espressione dell'Ordine può essere materializzata con collare con i colori di Genova a destra, a sinistra color rosso e appeso medaglione con S. Giorgio.
- N^o 15 - Gli insigniti sono tenuti a fregiarsi dell'onorificenza ogni volta che partecipano a manifestazioni goliardiche ufficiali; e nel caso ripetuto che l'appartenente all'Ordine non si fregi dell'onorificenza, questa gli potrà essere revocata dal Doge; così pure per indegnità.

- N^o 16 - Non sono ammessi i conferimenti e le onorificenze dell'Ordine di S. Giorgio alle gollarde donne.
- N^o 17 - Le mansioni di cui alle lettere a), b), c) del comma 7^o essendo irrevocabili, eccetto indegnità, danno diritto rispettivamente al seguente grado definitivo: Primo Cavaliere. Per le lettere d) ed e): Cavaliere. E' da tenere presente che il conferimento è a vita naturale e non gollardica soltanto.
- N^o 18 - Il Doge che esce di carica cessa le sue funzioni di Gran Maestro dell'Ordine e conserva il titolo di Protettore di S. Giorgio.

- ART. 11^o -

(Ordine del Patriziato Genovese)

- N^o 1 - Viene esclusivamente conferito dal Dogatum Genuense a goliardi iscritti all'Università di Genova o all'Istituto Universitario di Magistero di Genova.
- N^o 2 - Nel modo più rigoroso non può essere conferito a Goliardi stranieri, eccezion fatta per il caso di cui al comma 4 del presente articolo.
- N^o 3 - Comprende i seguenti gradi: a) Padre del Comune d'Onore
b) Padre del Comune
c) Patrizia o Patrizio Genovese
d) Nobile o Nobildonna
- N^o 4 - PADRE DEL COMUNE D'ONORE: Il Doge che meritevolmente si ritira dalla vita gollardica assume il titolo di Padre del Comune e nel collare avrà barra oro a destra.
- N^o 5 - PADRE DEL COMUNE: detta onorificenza viene conferita "honoris causa" a laureati del Dogatum o dell'estero che si siano resi benemeriti di gollardia e che non siano più iscritti a facoltà universitarie. Detta onorificenza

vale anche per i benefattori del Dogatum Genuense con variante nell'onorificenze il cui collare riporterà totalmente i colori di Genova. L'espressione dell'Ordine è materializzata con collare dai colori di Genova (bianco e rosso) a sinistra, e colori dell'antica facoltà dell'insignito a destra, appeso medaglione in argento riprodotto lo stemma di Genova e la scritta "Dogatum Genuense".

- N^o 6 - PATRIZIO O PATRIZIA GENOVESE potrà essere quel goliardo anziano che si sia particolarmente e manifestatamente distinto per attività e capacità goliardiche. L'espressione dell'Ordine è materializzata con sciarpa dai colori di Genova e la scritta "Patriziato Goliardico Genovese" con ricamato sulla parte anteriore lo stemma di Genova, e chiusa in basso da una coccarda del colore della facoltà dell'insignito. I patrizi e le patrizie devono essere almeno 5^o anno o Divini e Preclari Laureandi.
- N^o 7 - NOBILE E NOBILDONNA potranno essere quei goliardi che hanno già fornito un buon numero di prove di capacità goliardica. L'espressione è materializzata con collare del colore della facoltà dell'insignito, trasversali su ambo i lati del collare i colori di Genova e medaglione in argento riprodotto lo stemma di Genova e la scritta "Dogatum Genuense".
- N^o 8 - Tra i patrizi e i nobili vengono scelti i Goliardi che devono ricoprire cariche nel Dogatum Genuense. Essi godono di particolari privilegi di volta in volta resi possibili dal Doge ed hanno diritto a stemma goliardico ed agli onori adeguati al loro grado.
- N^o 9 - Il numero dei patrizi al massimo può essere aumentato di tre goliardi all'anno, per la nobiltà il numero è di sei al massimo.
- N^o 10 - Il Doge può eventualmente stabilire delle prove, che non superino il numero di tre; per accertarsi dell'idoneità del

l'aspirante patrizio, nobile e nobildonna.

N° 11 - Il Doge nomina gli idonei e revoca gli indegni.

N° 12 - Gli insigniti che rivestono cariche del Dogatum Genuese che presuppongono il titolo, sono esentati quanto al comma N° 5 dell'Art. 1° devono in tal caso portare l'insegna del grado.

- ART. 12° -

(Manifestazioni ufficiali)

N° 1 - Il D. G. provvederà ogni anno alla organizzazione di tre manifestazioni basilari:

a) Inaugurazione dell'anno accademico

b) Festa della matricola (ogni anno e secondo le tradizioni locali)

c) Chiusura della sessione estiva di esami

N° 2 - Di ciascuno farà parte rispettivamente una veglia danzante, due in costume medioevale ed una terza in abito da società o equivalente.

N° 3 - Si organizzeranno pure annualmente due manifestazioni minori eventualmente in coincidenza di qualcuna delle tre di cui al comma N° 1 dell'art. 12.

N° 4 - Esse saranno:

a) Manifestazione marinara a cura del Console del mare

b) Manifestazione terrestre a cura del Capitano del popolo.

- ART. 13° -

(Norme di prammatica e di precedenza nelle manifestazioni uff.)

N° 1 - In tutte le cerimonie ufficiali e i cortei in costume del Dogatum il Gran Cerimoniere dovrà avvertire di osservare e far rispettare il seguente ordine di precedenza:

- a) Doge-Primo Cavaliere di S. Giorgio-Padre del Comune d'onore
- b) Gran Cerimoniere-Gran Araldo-G. Alfiero-G. Paladino
- c) Podestà-Cap. del Pop. -Consolè del mare-Padre del comune
- d) Ambasciatori-Difesa, del popolo-Cav. di S. Giorgio.
- e) Gonfalonieri-Governatori-Patrizi-Patrizie
- f) Cancellieri-G. Nocchieri-Conestabili-Scud. d'onore-Castellani
- g) Cavalieri di quartiere-Uff. Comandanti-Scudieri di S. Giorgio.

- ART. 14^o -

(tessere)

- N^o 1 - I titolari della maggiori cariche sono forniti di tessera del Dogatum vistata dal Doge, dal Gran Araldo e da un membro del Magistrato Paclis Bellique.
- N^o 2 - I titolari delle minori cariche sono forniti di tessera vistate dal Doge e dalla carica da cui dipendono.
- N^o 3 - I goliardi insigniti del patriziato Goliardico Genovese e dell'Ordine equestre dei Cavalieri protettori di S. Giorgio, avranno tessera vistata dal Doge e dalla carica da cui dipendono.
- N^o 4 - Per gli altri goliardi è sufficiente in segno della loro appartenenza al Dogatum il bollo ufficiale del Dogatum Genovese apposto sul tesserino universitario.

- ART. 15^o -

(Responsabilità e viaggi)

- N^o 1 - Gli appartenenti al Dogatum sono sottoposti alla decisione del Doge per l'invio o meno di goliardi in altre città in veste ufficiale; tali goliardi saranno muniti di speciale credenziali firmate da lui e dal Podestà.

- N^o 2 - In casi di iniziative individuali o collettive indipendenti dal Dogatum e concernenti riunioni, viaggi, procacciamento di fondi, feste da parte dei goliardi del Dogatum, senza autorizzazione scritta del Doge e controfirmata da almeno un membro del consiglio degli Anziani, il Dogatum non si ritiene minimamente responsabile dell'operato di detti goliardi e se è il caso prenderà i conseguenti provvedimenti.
- N^o 3 - Il Dogatum Genuense risponde solo delle manifestazioni da lui organizzate e dell'operato di quei goliardi dal Doge autorizzati a rappresentare il Dogatum stesso allo estero ed all'interno.

- ART. 16^o -

(Punizioni)

- N^o 1 - Per coloro che verranno meno ai loro doveri di fronte alla Goliardia e per essa al Dogatum Genuense infrangendo deliberatamente le tradizionali leggi goliardiche italiane, sono stabilite le seguenti penalità:
- a) Offerte a Bacco
 - b) Offerte a Bacco e Tabacco
 - c) Offerte a Bacco, Tabacco e Venere
 - d) Debragatio simplex
 - e) Debragatio composita e multa trina
 - f) Fagiolato a vita goliardica
 - g) Esilio a tempo (Esclusione per un certo tempo dalla vita goliardica.)
- N^o 2 - Le punizioni di cui alle lettere a, b, c, d, sono stabilite illi co et immediate da qualunque goliardo anziano.
- N^o 3 - Per le penalità di cui alle lettere, e, f, g, h, stabilisce il Magistrato della Pace e della Guerra, da cui l'imputato deve essere giudicato.
- N^o 4 - I membri del Consiglio degli Anziani verranno giudicati

dallo stesso riunito, con esclusione dell'interessato, a giudizio.

- N^o 5 - Le altre cariche del Dogatum verranno sottoposte al giudizio del Magistrato della Pace e della Guerra riunito in seduta segreta.
- N^o 6 - I Patrizi verranno giudicati dal Magistrato della Pace e della Guerra in seduta segreta.
- N^o 7 - Ogni imputato sarà difeso dal difensore del popolo o per espresso desiderio da se stesso.
- N^o 8 - Le sanzioni più gravi dovranno essere rese pubbliche nell'interno del Dogatum e all'estero mediante bandi d'infamia.
- N^o 9 - Le sanzioni di cui alle lettere d, e, f, g, h, dovranno essere notate in apposito libro del Dogatum.

- ART. 17^o -

(Bandiere e stemmi)

- N^o 1 - La bandiera del Dogatum Genuense consiste in un drappo dai colori di Genova divisi da una linea verticale e con sovrapposto il Grifone rampante in oro e scritta "DOGATUM GENUENSE" - Supremus Ordo Goliardicus Liguriae.
- N^o 2 - Confalone di Quartiere: ogni Quartiere Goliardico aggiungerà in alto a sinistra tante striscie del colore della facoltà che comprende.
- N^o 3 - Ogni governatore o feudo ha libertà d'insegna purché conformi allo spirito del Dogatum stesso.
- N^o 4 - Stemmi: devono essere requisiti di goliardia, cioè simboleggiare imprese goliardiche o almeno in tale spirito mantenersi.
- N^o 5 - Hanno diritto a stemmi i Patrizi e gli insigniti dell'ordine di S. Giorgio sino al grado di Cavaliere incluso.

- ART. 18^o -

(Norme riguardanti lo Statuto)

- N^o 1 - L'inosservanza del presente Statuto goliardico può essere impugnata da qualsiasi appartenente al Dogatum Genuense e il Doge deve in conformità provvedere e in sua assenza il Vicario Ducale o il Consiglio degli Anziani, pena la automatica espulsione dal Dogatum stesso.
- N^o 2 - Per quanto eventualmente non contemplato nel presente Statuto si possono emanare regolamenti d'integramento o d'aggiornamento con validità temporanea.
- N^o 3 - Detti regolamenti devono essere stabiliti dal Consiglio degli Anziani presenti almeno i tre quarti dei suoi membri e presieduto dal Doge.
- N^o 4 - Nella deprecata, ma possibile evenienza che col volgere del tempo il Dogatum Genuense abbia a decadere in conseguenza del mancato spirito goliardico del momento, si stabilisce che: "Noi Venerabili Anziani e Capi riconosciuti della Goliardia di oggi tramite il Doge Simon Boccane-gra, diamo facoltà di far continuare le nostre tradizioni (affinché mai abbia a spegnersi la sacra fiamma di Goliardia che ha dato vita al Dogatum stesso) a quel goliardo anziano che sappia degnamente interpretare ed attuare il presente Statuto.
- N^o 5 - Detto goliardo sarà di diritto il Doge e dovrà sottostare a quanto contemplato per i suoi precedenti; ma non potrà apportare modifiche al presente Statuto per tutta la durata della sua carica; gli è permesso emanare regolamenti di aggiornamento se ne è palese e giustificato il caso.
- N^o 6 - Il presente Statuto, in ogni tempo, non può essere modificato che dal Doge, dal Consiglio degli Anziani, da 4 rappresentanti di Quartiere scelti fra il popolo e da Patrizi, sempre su approvazione del Consiglio di Credenza.

Le modificazioni si intendono nella lettera e non nello spirito e conseguenti alle decisioni delle persone di cui al comma precedente, con approvazione dei 3/4 dei presenti e finché siano valide.

N° 7- Il presente Statuto deve essere di possibile consultazione in ogni Quartiere Goliardico. Detto Statuto è stato redatto in collaborazione dai Goliardi più rappresentativi nell'ambito della città di Genova, che si sono ispirati, attraverso lo studio di documenti.....

Copiato dalla ristampa del 1968 Edizione Universitarie Gastone.

(Gastone Celoni era il Gran Paladino)